

**Accordo di integrazione
delle GPM in PIM**

Il giorno 18 marzo 2008, in Roma,

UniCredit, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella,
Giancarla Zemitì, Paolo Giannoccoli, Valeria Ruggiero, Silvio Lops, Massimo Giovannelli,
BdR, nelle persone del Sig. Mario Gargiulo
BdS, nelle persone del Sig. Maurizio Scala
Bipop, nelle persone del Sig. Fabrizio Barbetti
PIM, nelle persone dei Sigg. Mauro Casati, Monica Magri,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl,
FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA, costituita dalle Segreterie degli
Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende
interessate:

DIRCREDITO-FD, Giancarlo Mirandola, Maurizio Arena, Giuseppe Gambino, Donato
Forte, Fausto Benedetti, Giuliano Arosio, Giancarlo Procopio, Federico Russo

FABI, Mauro Morelli, Angelo Di Cristo, Carmelo Raffa, Franco Ottobre, Piero Guadagno,
Maurizio Carlucci, Stefano Pierantozzi, Salvino Trapani, Adriano Vasta

FALCRI, Alearo Pelacchi, Angelo Peretti, Sergio Cacialli, Stefano Di Tommaso, Laura
Tomaselli, Vittorio Mastroianni, Giovanni Terrasi, Mario Pinto

FIBA/Cisl, Elena Vannucci, Fabrizio Bernardini, Marco Berselli, Daniele Bedogni,
Domenico Errico, Gino Sammarco

FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Fausto Ricci, Sergio Bui, Francesco Re, Roberto Ballini,
Vito Lafrancesca, Goffredo Molteni, Luciano Magnani, Caterina Serra

SINFUB, Mario Guarino, Pietro Pizzo, Enrico De Gennaro, Eraldo Montali, Emanuele
Inastasi, Francesco Stravino

SILCEA, Vincenzo Fusciardi, Nicola Cavadi, Luigi Canadelli, Alberto De Gennaro, Renzo
Musa, Luigi Di Bella, Italo Centaro, Mario Tino

UGL Credito, Enrico Marongiu, Alessio Storace, Giulio Giuliani, Enzo Gentili, Federico
Doria, Giovanni Ceccarelli

UILCA, Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi, Danilo Piazzesi, Valerio Crisari, Giampiero
Tirocchi, Maurizio Torrioli

premessi che:

- in data 1° ottobre 2007 si è perfezionata la fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit della Capogruppo Capitalia S.p.A., in merito alla quale sono stati sottoscritti importanti intese quali il Protocollo del 3 agosto 2007, l'Accordo del 28 settembre 2007 e l'Intesa del 29 dicembre 2007;
- nell'ambito del conseguente processo di integrazione, da parte aziendale si è poi deciso di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ all'accentramento in Pioneer Investment Management SGR (di seguito, "PIM") delle attività riferite al business delle gestioni patrimoniali di UniCredit Banca di Roma (nel presente accordo "BdR"), Banco di Sicilia (nel presente accordo "BdS") e Bipop Carire Società per Azioni (nel presente accordo "Bipop") *CON DECORRENZA 1° APRILE 2008*;
- l'operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione volto ad integrare le attività/società dell'ex Gruppo Capitalia nel nuovo Gruppo in coerenza con il modello UniCredit che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela, centri di competenza e fabbriche prodotto globali;
- nello specifico, in linea con quanto già a suo tempo attuato da UniCredit Banca e da UniCredit Private Banking, è prevista l'integrazione delle attività di asset management relativamente al business delle gestioni patrimoniali di BdR, BdS e Bipop in PIM SGR, società che accentra a livello di Gruppo le attività italiane afferenti la gestione del risparmio, sia su base individuale che in forma collettiva;
- l'operazione di accentramento rappresenta per PIM un'opportunità per consolidare ulteriormente il proprio ruolo quale polo di riferimento in Italia delle attività di asset management, beneficiando al contempo di ricavi incrementali rivenienti da una crescita delle masse, senza un proporzionale aumento della complessiva posizione di costo;

considerato che:

- l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto della presente operazione comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale trasferito con quelli in essere presso l'Azienda trasferitaria;
- pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto nei fatti il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

Handwritten signatures and initials, including the name 'Lupinus' and 'Pa', and some numbers like '2' and '11'.

- sono state esperite e concluse con il presente accordo le procedure previste dalle vigenti normative di legge e di contratto, tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo di integrazione 3 agosto 2007;

le Parti

- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding S.p.A. in UniCredit) e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di BdR, BdS e Bipop il cui rapporto di lavoro viene trasferito a PIM, dal momento del trasferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la Società trasferente e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale dell'Azienda acquisente.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso UniCredit.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro a PIM sia destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4

Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2008, con riferimento all'esercizio 2007, le Parti convengono che ai Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla presente intesa venga corrisposto (ove ne ricorrano i presupposti) un importo medio annuo

a stralcio pari a 2.250,00 Euro (sulla base dei criteri e modalità stabiliti nell'Accordo del 28 settembre 2007).

Con riferimento all'esercizio 2008 (erogazione 2009) al predetto personale trasferito a PIM si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:

- i tre dodicesimi del premio che verrà erogato al personale di provenienza Aziende del Gruppo Capitalia;
- i nove dodicesimi del premio che verrà erogato al personale di PIM (sulla base dei criteri e modalità definiti dagli Accordi di Gruppo UniCredit del 5 marzo 2007 e del 27 settembre 2007).

Art. 5

A far tempo dalla data di trasferimento, ai dipendenti di BdR, BdS e Bipop verrà riconosciuto il buono pasto nelle misure in essere per il personale di PIM, secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'Accordo 28 settembre 2007.

Nell'assegno ad personam ex intesa di cui all'art. 3 verrà valorizzata la differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso l'azienda di provenienza e quello definito nel comma che precede; tale importo sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo nonché – per il personale a tempo parziale – anche nel caso di passaggio a tempo pieno.

Art. 6

Con decorrenza 1° gennaio 2009 i dipendenti di BdR, BdS e Bipop oggetto della presente operazione saranno destinatari delle coperture assicurative previste per il personale della rispettiva Azienda acquisente.

Con la sopraindicata decorrenza verrà altresì estesa ai dipendenti di BdR, BdS e Bipop oggetto della presente operazione la copertura kasko per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno), come pure la possibilità dell'estensione della polizza kasko ai rischi extra-professionali (con onere a carico dei dipendenti interessati) in essere presso la Società acquisente.

Norma transitoria

Sino al 31 dicembre 2008 viene confermata l'applicazione delle forme di copertura assicurativa in essere presso BdR, BdS e Bipop.

Art. 7

Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga a quanto applicato presso BdR, BdS e Bipop, le Parti convengono che a favore dei dipendenti oggetto della presente operazione si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti

4

previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nella società trasferente, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

- misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino alla data del trasferimento in PIM;
- misure previste da UniCredit per il periodo successivo.

Per quanto non disciplinato in materia nel presente articolo, si rimanda alle previsioni contenute nell'Accordo del 28 settembre 2007 (art. 9 e relativa Norma Transitoria).

Art. 8

Ferma la contribuzione in essere al 31 dicembre 2007, per quanto concerne i profili relativi all'assistenza sanitaria, nei confronti del personale interessato dalla presente operazione continueranno a valere sino al 31 dicembre 2008 le forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti presso BdR, BdS e Bipop secondo quanto definito nel Protocollo del 3 agosto 2007 e nell'Accordo del 28 settembre 2007, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.

Al fine di addivenire ad una proposta volta a realizzare - senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda e con l'obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle attuali in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti - la confluenza in UniCA, quale cassa di assistenza sanitaria integrativa a valenza generale già in essere presso il Gruppo UniCredit, si è convenuto di istituire una Commissione Tecnica di studio di Gruppo sulla materia. Le Parti, in considerazione della complessità e dell'importanza della tematica, concordano di avviare tempestivamente (entro il mese di marzo 2008) i lavori della Commissione in parola con l'intento di concluderli entro il 31 maggio 2008.


Art. 9

Per quanto concerne la tematica della previdenza complementare si applicano le previsioni di cui all'Accordo del 28 settembre 2007.

Art. 10

Le Parti, nell'intento di favorire lo sviluppo delle competenze e affrontare i processi di riconversione e riqualificazione del personale attraverso un ampio utilizzo delle iniziative formative, attribuiscono alla formazione ed alla riqualificazione professionale un ruolo strategico per la piena realizzazione della riorganizzazione prevista dal progetto di integrazione in corso.

Da parte aziendale verranno assicurati alle risorse coinvolte in processi di riconversione e riqualificazione professionale, ove necessario, adeguati percorsi di formazione e addestramento, anche mediante affiancamento, previa verifica - anche attraverso colloqui individuali - delle competenze e delle attitudini.



A tale scopo le Parti si danno atto che i correlati programmi di formazione professionale e addestramento operativo sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lett. a), punto 1, del DM 158/2000.

In materia, fermo quanto disposto dal Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti aziendali si incontreranno per sviluppare i previsti confronti.

Art. 11

Con decorrenza 1° maggio 2008 i dipendenti di BdR, BdS e Bipop oggetto della presente operazione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale delle Società acquisenti (per quanto riguarda l'allestimento delle pratiche di mutuo, i dipendenti interessati potranno richiedere l'avvio dell'istruttoria sin dal 1° aprile, fermo il rispetto delle modalità applicative UniCredit per la concessione dei finanziamenti e la decorrenza dell'erogazione come sopra indicata).

Art. 12


Per quanto non disciplinato nel presente accordo, si rimanda alle previsioni contenute del Protocollo del 3 agosto 2007, nell'accordo del 28 settembre 2007 e successive intese concernenti l'integrazione.

Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Norma transitoria

Qualora nell'ambito dell'intesa di armonizzazione generale dei trattamenti riguardanti il resto del personale dell'azienda di origine dovessero derivare ulteriori previsioni, le Parti ne definiranno i criteri e ne valuteranno l'applicazione anche al personale di BdR, BdS e Bipop trasferito a PIM per effetto della presente operazione.

UNICREDIT
BDR
BDS
BIPOP
PIM
DIRCREDITO-FD
FABI
FALCRI
FIBA/Cisl
FISAC/Cgil
SINFUB
SILCEA
UGI Credito
IILCA



Nota esplicativa concernente le questioni definite a latere
dell'Accordo GPM verso PIM del 18 marzo 2008

Diritti in corso di maturazione

Sono salvaguardati gli automatismi e gli inquadramenti in corso di maturazione nell'arco del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) per effetto di normative dell'azienda di origine.

La maturazione di tali automatismi/inquadramenti in tale periodo non comporterà l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam ex intesa .

Le vicende dell'assegno ad personam ex intesa (art 3)

In virtù dell'accordo, l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) è assorbibile solo a seguito di promozioni non di merito (vale a dire quelle di grado correlate ad inquadramento derivante da normativa contrattuale; non è quindi assorbibile in presenza di riconoscimenti di natura economica).

Nel caso di passaggio da full-time a part-time l'assegno ad personam ex intesa (art. 3) viene riproporzionato alla minore durata della prestazione lavorativa; così pure nel caso di passaggio da part-time a full-time l'assegno in parola viene adeguato al 100%.

Trattamento economico del IV livello III area

A decorrere dal 1° gennaio 2011 (vale a dire dal termine del periodo di ultrattività delle normative sugli automatismi), l'azienda ha confermato la dichiarazione rilasciata alle OO.SS. del Credito Italiano nel luglio 1988 riguardante la disponibilità ad esaminare con criteri di valutazione individuale - a fini dell'attribuzione del trattamento economico della 3 Area 4 Livello - la posizione dei lavoratori con almeno dieci anni di anzianità nella 3 Area 3 Livello (sia che si tratti di grado, sia che si tratti di trattamento economico) "meritevoli di particolare considerazione per requisiti e attitudini professionali". Per la sua natura tale trattamento non assorbe l'assegno ad personam ex intesa (art. 3).

Premi di anzianità

Verranno riconosciuti con il sistema del pro-quota delle anzianità maturate nelle aziende di origine alle condizioni previste dalle stesse e del rateo temporale e quantitativo mancante regolato alle condizioni previste in PIM.

Le erogazioni, dal 1° gennaio 2008, saranno effettuate al compimento del 25° e 35° anno di servizio complessivo.

Nel calcolo delle quote si farà riferimento alla mensilità/RAL percepita dal dipendente al momento della corresponsione, nel limite di quanto erogato allo stesso titolo presso UGIS.

In coerenza con quanto definito nell'Accordo 28 settembre 2007, il personale di provenienza BdR che nel corso del piano industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010) maturi il premio di fedeltà del 30° anno di servizio può optare per il riconoscimento di detto premio secondo i criteri dell'azienda di origine; in tal caso, non si darà luogo all'erogazione del premio di fedeltà previsto al raggiungimento del 35° anno di servizio.

Festività soppresse

A favore di quei Lavoratori/Lavoratrici di Capitalia Informatica già beneficiari della previsione dell'ex accordo di concentrazione del giugno 1992 sulle festività soppresse viene mantenuta la stessa sino al termine del Piano Industriale (vale a dire sino al 31 dicembre 2010).

Roma, 18 marzo 2008